
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

PERMESSI LEGGE 104

Attività di cura slegata dal turno

Un dipendente è stato licenziato perché il datore di lavoro, tramite agenzia investigativa, ha verificato che in un giorno di permesso legge 104/1992, nell'orario corrispondente al turno di lavoro non si è preso cura della persona invalida. Per quanto riguarda la contestazione specifica, la Corte di cassazione osserva che la decisione della Corte d'appello (sfavorevole al lavoratore) si è «incentrata sulla verifica della mancata assistenza durante i turni di lavoro, sulla base delle evidenze derivanti dalla relazione investigativa, senza tenere conto, da un lato, del fatto che tali turni non erano conosciuti dal lavoratore al momento della richiesta dei permessi, in funzione delle necessità di assistenza al disabile, da intendersi nel senso ampio e olistico che si è sopra evidenziato e, dall'altro, che la prova si è focalizzata sull'orario mattutino, senza considerare che l'assistenza può essere fornita nell'arco della giornata». Inoltre «le esigenze organizzative del datore di lavoro non incidono sulla scelta del lavoratore dei giorni in cui fruire dei permessi, che debbono essere comunicati al datore di lavoro, ma non sono soggetti al suo gradimento o alla sua discrezionalità; né il datore di lavoro può sindacare, in assenza di accordi in tale senso tra le parti sociali, la scelta delle giornate in cui esercitare l'assistenza al disabile, e quindi tale scelta si pone al di fuori degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore nell'attuale quadro normativo; è stato posto in luce da questa Corte...che i permessi ex articolo 33, comma 3, legge 104/1992 sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria o cronometrica, e che possono essere fruiti a condizione che la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, sicché l'assistenza del familiare può realizzarsi in forme non specificate...»

**Corte di cassazione,
ordinanza 26514/2024,
depositata l'11 ottobre**

PERMESSI/2

Richiesta senza programma specifico

Sempre riguardo la fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992, la Suprema corte ha affermato che «la richiesta di permesso viene avanzata dal dipendente necessariamente ex ante al fine di consentire al datore di lavoro di predisporre la conseguenziale organizzazione; al momento della richiesta il dipendente può ancora non sapere esattamente quali incombenze dovrà adempiere nell'interesse del disabile assistito e quanto tempo sarà necessario per il loro assolvimento; per questa ragione, la richiesta è legittimamente riferita all'intera giornata, fermo restando che in concreto e caso per caso l'assistenza potrà essere distribuita durante l'arco della giornata secondo le variabili del disabile e secondo la tipologia delle incombenze da adempiere».

**Corte di cassazione,
ordinanza 26417/2024,
depositata il 10 ottobre**